



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 104/2018/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:

Dott.ssa POLITO Maria Teresa	Presidente
Dott. GILI Luigi	Consigliere
Dott. Mario ALI'	Consigliere Relatore
Dott. Cristiano BALDI	Primo referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario

nell'adunanza del 27 settembre 2018

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;



Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2016 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Sala Biellese (BI)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

Viste le deduzioni dell'Ente di cui alla nota prot. n. 2238 del 24/07/2018 pervenuta il 10/09/2018 (prot. C.d.C. n. 9464);

Udito il relatore, Consigliere dott. Mario Ali;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".



Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

AC



Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di difficoltà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da carenze gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in diritto

Dall'esame della relazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2016 del **Comune di Sala Biellese (BI)** sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, con nota prot. n. 4233 del 22/06/2018, attraverso la quale quest'ultimo è stato invitato a fornire le proprie osservazioni e deduzioni, che sono pervenute con la nota prot. n. 2238 del 24/07/2018, a firma del Sindaco e del Revisore unico, pervenuta alla Sezione tramite il sistema Con.TE in data 10/09/2018 ed acquisita al prot. n. 9464.

*** **

1) Rispetto del saldo di finanza pubblica.

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2016, redatta ai sensi dell'art. 1 commi 166 e segg. della Legge 266/2005 ed in particolare alla sezione III "*Rispetto del saldo di finanza pubblica*" del questionario al rendiconto 2016, viene attestato:

- il conseguimento, nell'anno 2016, del saldo di cui all'articolo 1 commi 710 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- la corrispondenza dei dati contabili indicati nella certificazione trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi del comma 720 della medesima Legge 208/2015, con le risultanze del rendiconto di gestione.

Dal prospetto di cui al comma 719 relativo al monitoraggio al 31/12/2016 e dalla certificazione dei risultati conseguiti di cui al comma 720, trasmessi entrambi in copia a questa Sezione, risultano i seguenti importi espressi in migliaia di euro:

fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	2
fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	2



entrate finali	465
spese finali	468
saldo positivo di	1

Tali importi non sono coerenti con quanto risultante dal quadro generale riassuntivo del rendiconto 2016 (dati consultati sia dalla BDAP che dal certificato al rendiconto inviato al Ministero dell'Interno) dal quale risultano invece le seguenti risultanze (importi in migliaia di euro):

fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	2
fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0
entrate finali	466
spese finali	473
e quindi un saldo negativo di	-5

Con nota istruttoria del 22/06/2018 prot. CdC 4233, è stato pertanto richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di relazionare dettagliatamente in merito alle discordanze contabili rilevate.

A tal proposito, con la citata nota prot. CdC. n. 9464 del 10/09/2018, l'Ente dichiara quanto segue:

"Da un'analisi della contabilità 2016, effettuata a seguito della richiesta di istruttoria trasmessa da Codesta Corte, è effettivamente emerso il mancato rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016. I dati del monitoraggio al 31.12.2016 sono stati riportati in maniera non corretta a causa di un errore nell'estrapolazione dei dati dalla procedura informatica".

Segue inoltre un prospetto che riporta i "dati gestionali al 31/12/2016" che evidenziano un saldo finale negativo di - 4 migliaia di euro, del quale si riportano i dati sintetici:

fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	2
fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	0
entrate finali	467
spese finali	473
saldo negativo di	-4

La differenza rispetto al saldo negativo indicato nella nota istruttoria (- 4 migliaia di euro anziché -5 migliaia di euro) è attribuibile ad arrotondamenti delle singole voci di entrata, ma in ogni caso il medesimo risulta negativo.



Ne consegue il mancato conseguimento da parte del comune di **Sala Biellese** per l'anno 2016 del saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1 commi 710 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*** **

Tutto ciò premesso, la Sezione osserva che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.


La nuova disciplina dei saldi di finanza pubblica trova riscontro nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, la quale ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Com'è noto, il patto di stabilità e crescita, al fine di recepire analoghi accordi a livello comunitario, è stato introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta con l'articolo 28 della Legge n. 448/98 a mente del quale Regioni ed Enti locali *"concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo"*.

Negli anni successivi il patto di stabilità è stato costantemente modificato ed adeguato, subendo innumerevoli modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assegnati a ciascun ente fino ad arrivare alla nuova disciplina dei saldi di finanza pubblica.

Ciò che va sottolineato è che si tratta di una normativa rispondente all'esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica-monetaria e che proprio per tale ragione il legislatore nazionale ha previsto espressamente (art. 1, comma 138, L. n. 266/2005) che *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica"*, gli enti territoriali indicati nella norma – tra cui i comuni - *"concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ..."*.

Tali disposizioni, giova ricordarlo, *"costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione"* (L. n. 266/2005, art. 1, comma 138; cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005).



Il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali) rappresenta una grave irregolarità contabile ed obbliga gli enti, secondo la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 148 bis del TUEL, ad adottare i necessari provvedimenti correttivi¹.

In altri termini, con il conseguimento di un saldo non negativo di finanza pubblica, ciascun ente concorre al raggiungimento delle grandezze di finanza pubblica poste nella legge finanziaria per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea.

Ne consegue che i limiti posti negli esercizi successivi, a seguito di inadempimento, hanno la finalità di ottenere risultati finanziari che riequilibrano, sia pur nell'esercizio successivo, le grandezze di finanza pubblica prefissate, senza la necessità di ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività nazionale e degli enti che la compongono.

L'importanza della verifica intestata alla Corte dei conti, sotto questo profilo, è ancora più rilevante, atteso che la determinazione dei risultati di ciascun anno e l'accertamento dell'insussistenza di gravi irregolarità, non è solo riferibile all'esercizio considerato, ma è assunta come base di riferimento per la determinazione di parametri finanziari per gli esercizi futuri.

Ne consegue che ciascun ente deve esaminare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi, in considerazione del parametro non rispettato e del relativo differenziale; alla stregua di detta analisi, quindi, l'ente che non ha rispettato un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e le spese finali, deve adottare le misure necessarie per riportare la situazione finanziaria dell'ente ad una sana gestione finanziaria.

In tale prospettiva, l'articolo 1 comma 723 della Legge di stabilità 2016 prevede che, in caso di mancato conseguimento del saldo sopra richiamato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
- l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

¹ "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."



- l'ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Il divieto di assunzione previsto dalla legge di stabilità 2016, rientra tra le sanzioni conseguenti alla mancata osservanza del nuovo saldo di finanza pubblica che hanno lo scopo di richiamare l'Ente a un comportamento di maggior rigore nella gestione dei fondi pubblici, anche mediante una serie di penalizzazioni finanziarie e gestionali. Queste sanzioni si connotano per una duplice valenza: da un lato, afflittiva per l'Ente inadempiente e, dall'altro lato, correttiva, in quanto precipuamente finalizzate al rientro entro l'obiettivo programmatico. Quanto al predetto divieto di assunzione, lo stesso deve essere interpretato, per costante giurisprudenza contabile, nell'accezione più lata, avendo riguardo non tanto alla natura formale dell'atto, quanto alla sostanza del medesimo e deve, di conseguenza, essere inteso come riferito a tutte quelle fattispecie che realizzano l'obiettivo di incrementare le prestazioni lavorative in favore del Comune a cui corrisponde un parallelo incremento di spesa che rende più difficoltoso il rientro negli obiettivi di finanza pubblica.

Di qui l'estensione del divieto non solo all'assunzione di personale in mobilità in entrata, ma anche all'utilizzo di personale in comando, nonché al ricorso a convenzioni ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 e per la gestione associata di servizi e funzioni. Al divieto in esame, pertanto, deve essere attribuita una portata generale e onnicomprensiva, tale da ricomprendere ogni fattispecie che consista in un'ulteriore prestazione lavorativa instaurata a vantaggio dell'ente. Il divieto va poi applicato dando rilievo piuttosto che sul momento della formale adozione dell'atto, su quello della determinazione degli effetti

AR



giuridici e soprattutto economici, ossia sul momento in cui si realizza concretamente quell'incremento di spesa che rende più difficoltosa la riconvergenza verso l'obiettivo (cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia, 24 settembre 2015, n. 203/PAR/2015).

La mancata applicazione di tali sanzioni per il ritardo nell'accertamento del mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1 comma 710 della legge 208/2015, determina, a mente dei successivi commi 724 e 725:

- a) l'applicazione delle medesime sanzioni nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo;
- b) l'obbligo per l'Ente locale di inviare una nuova certificazione del pareggio di bilancio entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

*** **

2) Organismi partecipati.

Nella relazione sul rendiconto 2016, redatta ai sensi dell'art. 1 commi 166 e segg. della Legge 266/2005 ed in particolare alla sezione IV "Organismi partecipati" del questionario al rendiconto 2016, viene dichiarato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, ma che la stessa non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come previsto dalla norma. In merito, con la nota sopra citata, l'Ente conferma il mancato adempimento pur "assicurando l'impegno da parte dell'Ente ad esperire tutti i tentativi per acquisire le prescritte asseverazioni in sede di rendiconto 2018".

*** **

La Sezione rileva che l'obbligo – prima sancito dall'art. 6 comma 4, del decreto legge n. 95/2012, ora confluito nell'art. 11 comma 6, lett. J del D.Lgs. 118/2011 - di allegare al rendiconto, una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, asseverata dai rispettivi organi di revisione (dell'ente e dell'organismo partecipato) risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012).

Infatti, la norma prevede che in caso di discordanza, il Comune debba adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La mancata conciliazione dei dati contabili, con l'andar del tempo, potrebbe determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di potenziali rischi sugli equilibri finanziari dell'ente locale.



La Sezione nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo partecipato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

1. Accerta che nel corso del 2016 il comune di Sala Biellese non ha conseguito il saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1 commi 710 e segg. della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Dispone che l'amministrazione comunale di Sala Biellese provveda ad applicare le sanzioni previste dal comma 723 lettere a), c) e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'esercizio 2019 e formula espressa riserva di verifica dell'avvenuto adempimento.
3. Dispone che l'amministrazione comunale di Sala Biellese provveda alla trasmissione di una nuova certificazione del pareggio di bilancio relativa all'esercizio 2016, ai sensi del comma 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
4. Accerta che nel corso del 2016 il comune di Sala Biellese non ha predisposto la nota informativa relativa alla conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11 comma 6 lett. j) del D.lgs. 118/2011, corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, ed invita l'Ente ad adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo in argomento.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deliberato nella camera di consiglio del 27 settembre 2018.

Il Magistrato Estensore

Dott. Mario ALI'

Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il - 1 OTT. 2018

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

